

Consiglio per i Diritti Umani

Trentasettesima sessione

26 febbraio-23 marzo 2018

Punto n. 4 all'ordine del giorno

Situazioni dei diritti umani che richiedono l'attenzione del Consiglio

Dichiarazione scritta* presentata dal Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, organizzazione non governativa con status consultivo speciale

Il Segretario Generale ha ricevuto la seguente dichiarazione scritta, che viene diffusa in accordo con la risoluzione 31/1996 del Consiglio Economico e Sociale.

[28 gennaio 2018]

* Questa dichiarazione scritta viene pubblicata, inalterata, nelle lingue ricevute dalle organizzazioni non governative che l'hanno presentata.

GE.18-01574(E)



* 1 8 0 1 5 7 4 *

Please recycle



Ai rifugiati cinesi per motivi religiosi (Chiesa di Dio Onnipotente) viene negato asilo in Europa

1. Il caso che vorremmo presentarvi concerne i membri di un'organizzazione religiosa conosciuta come la Chiesa di Dio Onnipotente (CDO). La CDO è un nuovo movimento religioso fondato in Cina nel 1991.
2. Con un numero di aderenti valutato a circa quattro milioni da fonti ufficiali cinesi (cfr. il documento riprodotto all'indirizzo <https://www.adhrrf.org/china-ma-xingrui-20140709.html>), la CDO è stata bandita e perseguitata in Cina almeno fin dal 1995 (cfr. <http://www.china21.org/docs/CONFI-MPS-CHINESE.htm>, che cita un documento precedente, datato 1995).
3. In seguito, il governo cinese ha iniziato ad accusare la CDO di vari crimini, incluso l'omicidio di una donna in un ristorante McDonald's a Zhaoyuan, nel 2014. Sfortunatamente, alcuni mezzi di informazione occidentali hanno ripetuto questa accusa, sebbene studi scientifici l'abbiano smontata come esempio eminente delle *fake news* diffuse per screditare la CDO. In realtà, il gruppo responsabile dell'omicidio usava il nome "Dio Onnipotente", ma non faceva parte della CDO e aveva credenze religiose diverse (cfr. Massimo Introvigne, "Cruel Killing, Brutal Killing, Kill the Beast": Investigating the 2014 McDonald's 'Cult Murder' in Zhaoyuan," *The Journal of CESNUR* 1 (2017):61-73, disponibile all'indirizzo http://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/09/tjoc_1_1_6_introvigne_ter.pdf; Massimo Introvigne e David Bromley, "The Lü Yingchun/Zhang Fan Group," *World Religions and Spirituality Project*, Virginia Commonwealth University, 16 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo: <https://wrldrels.org/2017/10/16/lu-yingchun-zhang-fan-group/>). Anche altre voci contro la CDO sono state smontate come *fake news* da studi di specialisti accademici di chiara fama (cfr., per esempio, lo studio della professoressa Holly Folk all'indirizzo http://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/12/tjoc_1_2_5_folk.pdf).
4. Il Codice Penale cinese, all'art. 300, considera reato essere attivi in uno *xie jiao*, espressione talvolta tradotta con "setta malvagia," sebbene risalga al periodo della dinastia Ming e identifichi le "dottrine eterodosse" o dottrine non approvate dal governo. Una traduzione inglese del Codice Penale cinese è stata pubblicata dalla Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Vienna (cfr. <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>). In questa traduzione, l'art. 300 recita: «Chiunque organizzi e utilizzi sette superstiziose (*xie jiao*), società segrete e organizzazione religiose malvagie o saboti l'applicazione delle leggi e delle norme esecutive dello Stato servendosi della superstizione deve essere condannato a una pena detentiva fissa di non meno di tre anni e a di non più di sette; qualora le circostanze siano particolarmente gravi, a una pena detentiva fissa di non meno di sette anni». «Utilizzi» significa di fatto «sia attivo in», e questa è l'interpretazione costante che i tribunali cinesi danno della disposizione (cfr., per esempio: <https://web.archive.org/web/20130402233641/> e <http://www.chinanews.com/fz/2013/04-02/4699177.shtml>). La menzione di "circostanze particolarmente gravi" consente di applicare pene molto più severe.
5. In pratica, in Cina, i gruppi considerati *xie jiao* sono quelli inclusi negli elenchi delle "organizzazioni illegali" religiose, pubblicati fin dal 1995 e aggiornati periodicamente. La CDO è apparsa costantemente in questi elenchi (cfr., ancora, <http://www.china21.org/docs/CONFI-MPS-CHINESE.htm>, e, per un esame scientifico, http://www.cesnur.org/2016/daejin_irones_list.pdf).
6. Sulla base delle proprie statistiche internazionali, la CDO ritiene che in Cina siano stati arrestati 380.380 membri nel breve lasso di tempo intercorso dal 2011 al 2013 (cfr. http://www.cesnur.org/2017/almighty_china_report.pdf). La Chiesa ha documentato 36.572 casi del genere (cfr. <https://www.godfootsteps.org/proofs/>). La prestigiosa ONG Freedom House ha riferito che l'80% di coloro che in Cina sono stati perseguitati perché appartenenti a "religioni eterodosse" tra il 2014 e il 2016 erano membri della CDO.
7. La CDO ha anche denunciato diversi casi in cui i propri membri sono morti in prigione in circostanze altamente sospette o sono stati torturati (cfr. http://www.cesnur.org/2017/almighty_china_report.pdf). Consideriamo queste testimonianze credibili e, a ogni modo, il numero dei casi citati merita almeno una seria indagine indipendente. La persecuzione della CDO in Cina è senza precedenti per ampiezza e per virulenza, e configura una delle attuali peggiori violazioni della libertà religiosa a livello internazionale. Inoltre, ci sono Paesi, come la Repubblica di Corea, in cui quasi tutte le richieste di asilo presentate da membri della CDO vengono rifiutate con vari pretesti e altre, come l'Italia e la Francia, in cui la maggioranza delle richieste vengono rifiutate.
8. Le *Linee guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo per motivi religiosi*, pubblicate dall'ACNUR/UNHCR nel 2004, affermano esplicitamente che gli Stati non possono richiedere prove del fatto che il richiedente asilo sia stato perseguitato personalmente. È infatti sufficiente provare che la persona abbia un "timore ben fondato di persecuzione". Ora, dovrebbe essere più che chiaro che, in Cina, qualunque membro della CDO nutre un timore ben fondato di venire perseguitato per il semplice fatto di essere membro della CDO. Se viene identificato come tale, ogni membro della CDO rischia l'arresto e la carcerazione.

9. Alcune commissioni nazionali per i rifugiati hanno obiettato che il fatto che i membri della CDO siano stati in grado di evitare la cattura per diversi anni, spostandosi da una città o villaggio a un'altra, provi che non vi è persecuzione. Non siamo d'accordo. Come già rilevato in precedenza, in Cina la CDO conta diversi milioni di membri e, proprio come le altre religioni perseguitate, ha intessuto una solida rete di fedeli capace di operare clandestinamente nascondendo i fratelli e le sorelle che le autorità hanno già identificato come appartenenti alla CDO. Ma il fatto di doversi spostare di continuo, senza poter avere dimora e nel timore costante di essere catturati, costituisce precisamente il "timore di persecuzione" citato dalle convenzioni internazionali.

10. Abbiamo anche letto che, in alcuni casi, i richiedenti asilo sono stati accusati di non conoscere abbastanza la propria religione e sulla base di ciò la loro identità di fedeli della CDO è stata messa in dubbio. Il paragrafo 30 delle *Linee guida* dell'ACNUR/UNHCR del 2004 afferma: «Le persone possono essere perseguitate a causa della religione che professano anche se hanno poca o nessuna conoscenza sostanziale dei suoi principi e delle sue pratiche. La mancanza di conoscenza si può spiegare con il fatto che la persona in questione sta approfondendo le pratiche specifiche della religione che professa in un determinato ambito o comprendendo gli aspetti soggettivi e personali del suo caso». In alcuni casi, abbiamo anche l'impressione che i richiedenti asilo non si conformino ai principi della religione come descritti "nelle fonti". Tuttavia, le "fonti" citate non sono testi sacri normativi della CDO e non fanno nemmeno parte della letteratura scientifica. Le autorità per l'immigrazione spesso citano articoli pubblicati dai mezzi di comunicazione, semplicemente traducono o ripetono fonti governative cinesi e vecchie relazioni della Commissione Immigrazione e Rifugiati del Canada, i quali, sebbene non siano documenti suoi, sono disponibili sul suo sito dell'ACNUR/UNHCR. La Commissione canadese ha eseguito un ottimo lavoro preparatorio, ma le relazioni sono datate 2012 e 2014, e a quell'epoca erano disponibili solo fonti giornalistiche e provenienti dal governo cinese.

11. I richiedenti asilo erano accusati di non conoscere la propria religione perché non citavano il nome della donna che la CDO identifica come Dio Onnipotente incarnato e non spiegavano il ruolo della figura che nel movimento è indicata come l'uomo di cui si avvale lo Spirito Santo o Prete, Zhao Weishan. Questa obiezione si basa su un fraintendimento della teologia della CDO, la quale insegna che qualsiasi attenzione alla persona fisica di Dio Onnipotente distrarrebbe dalla sola cosa che è fondamentale per la salvezza: la Parola scritta. È parte della teologia e della spiritualità dei fedeli della CDO non discutere sulla persona che è Dio Onnipotente incarnato né citarla per nome. La CDO cerca anche di evitare qualsiasi culto della personalità del proprio *leader* amministrativo, Zhao Weishan. Gli studiosi hanno notato che, quando i fedeli discutono delle sue istruzioni e dei suoi sermoni, vi fanno riferimento semplicemente con "il Fratello".

12. Siamo tutti ben consapevoli che le autorità cinesi e chi ne appoggia la linea sollevino obiezioni contro la concessione dello *status* di rifugiato ai membri della CDO sostenendo che la CDO non sia una religione bensì uno *xie jiao* ovvero una "setta" accusata di reati comuni. Tuttavia, non esiste una distinzione scientifica accettata tra religione e "setta" e troppo spesso "setta" è solo una etichetta conveniente usata per discriminare religioni che un altro gruppo religioso o il governo non approvano. Fra le accuse rivolte contro la "setta", in alcuni Paesi le commissioni per i rifugiati hanno ritenuto non credibile che alcuni richiedenti asilo siano stati prima convertiti e poi protetti da membri delle loro famiglie perché avevano letto nelle "fonti" che la CDO è "contro la famiglia". Ma gli studiosi hanno concluso che si tratta solo di accuse stereotipate contro i gruppi etichettati come "sette" e che, come avviene nella maggior parte delle altre religioni, nella CDO le conversioni avvengono e le reti si creano seguendo dinamiche familiari. Nessuna religione sarebbe in grado di guadagnare milioni di aderenti nel breve periodo di venti anni senza agire nell'ambito di reti familiari preesistenti. Per quanto riguarda le accuse di attività criminali, come già detto, i principali studiosi internazionali di nuovi movimenti religiosi ritengono che quelle contro la CDO siano *fake news* diffuse per giustificarne la persecuzione (cfr. *supra*). A ogni modo, i richiedenti lo *status* di rifugiati non sono accusati di aver partecipato in alcun modo ad alcun crimine. Anche se fossero accusati di reati comuni (e non lo sono), in quanto membri di un gruppo perseguitato come *xie jiao*, in Cina non potrebbero certo sperare in un processo giusto.

13. In Canada, in casi simili, sono state accettate le richieste di più di cento richiedenti, e questo nonostante la relazione citata sopra.

14. Per questi motivi, richiamiamo rispettosamente l'attenzione sia sulla gravità della persecuzione della CDO in Cina sia sui problemi umanitari creati da quei Paesi, inclusa la Repubblica di Corea, che rifiutano costantemente di riconoscere lo *status* di rifugiato ai fedeli della CDO che fuggono dalla persecuzione in Cina o, peggio, che minacciano di rimpatriarli in Cina dove dovrebbero affrontare l'arresto e la detenzione o anche sorti peggiori.